



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del Reg. Data 08/08/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA) E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto alle ore 19:00 e segg. nella sala delle adunanze consiliari di questo comune, convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, con avviso diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 02/08/2019 prot. n. 6259, risultano presenti a seguito di appello nominale:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	MORELLO BENEDETTA	PRESIDENTE	X	
2	PRINCIOTTA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
3	SAVIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
4	MONDELLO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
5	GRANZA ROCCHETTA MARIA CONCETTINA	CONSIGLIERE	X	
6	ORITI BENEDETTO	CONSIGLIERE	X	
7	CARROCCETTO FELICIA	CONSIGLIERE	X	
8	REGALBUTO TERESA	CONSIGLIERE	X	
9	RICCA GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
10	REITANO ANTONINO	CONSIGLIERE		X
11	MARTINES GIUSEPPINA	CONSIGLIERE		X
12	GIUFFRE' CLAUDIA	CONSIGLIERE		X

ASSEGNATI N°12 IN CARICA N°12

PRESENTI N°8 ASSENTI N°4

Presiede in qualità di Presidente Morello Benedetta.

Partecipa il Segretario Comunale avv. Enrico Spallino.

Partecipa il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto.

Il Presidente dà lettura della proposta ad oggetto: "Approvazione regolamento per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA) e criteri per la compartecipazione dell'utenza".

Non essendoci interventi, il Presidente pone a votazione la proposta.
Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n.8 consiglieri presenti e n.8 consiglieri votanti:
Con n.8 voti favorevoli la proposta è approvata all'unanimità.;

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.17/2019, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, di cui in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'art.n.12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, per la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere non dovuto;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Quindi il Presidente stante l'urgenza pone ai voti l'immediata esecutività.

Eseguita la votazione, per alzata e seduta, dai n.8 consiglieri presenti e n.8 consiglieri votanti si ottiene il seguente risultato:

Voti Favorevoli n.8 (Unanimità)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 voti favorevoli su numero 8 Consiglieri votanti (unanimità),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Morello Benedetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott. Giuseppe Princiotta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08-08-2019

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
- ✗ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :

dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Art. 16 L.R. n. 44/1991

Dalla Residenza Municipale, li 08-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Enrico Spallino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Municipale li _____

Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA) E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 08-08-2010

Proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
N. 17 del 29-07-18 Registro Generale

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA) e criteri per la compartecipazione dell'utenza.

PREMESSO CHE:

la Legge Regionale n.22/1986 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di servizi socio-assistenziali;

La Legge quadro n. 104/92 definisce l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone disabili;

Il D.P.R.S. 25 ottobre 1999, la (RSA) Residenza Sanitaria Assistita è stata definita quale struttura extraospedaliera, inserita nella rete dei servizi territoriali, per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui finalizzati a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali, di interventi e servizi sociali a favore delle persone ed a sostegno della famiglia; DPCM 14 febbraio 2001, concernente atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

Il Decreto Assessoriale n°1325 del 24 maggio 2010, modificato dal D.A. n° 1544 dell'8 giugno 2010, contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, ha provveduto a determinare la quota da corrispondere alle RSA per la copertura dei costi fissi dei posti letto;

il succitato D A n°1325/2010, al punto 10 dell'allegato, definisce gli aspetti tariffari per il pagamento delle rette di ricovero alle RSA;

Il Decreto Assessoriale del 25 gennaio 2013, precisa le modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Enti Locali come segue:

“Alle R.S.A. va riconosciuta una retta giornaliera determinata in euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8. La retta va corrisposta con onere a totale carico del SSR, per i ricoveri della durata massima di giorni 60, e per l'intera durata dei ricoveri di persone con malattia di Alzheimer, maggiorata della quota di € 56,46, effettuati negli specifici moduli assistenziali. Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di € 106,20 (€ 111,80 - 5%). Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, il 50% della retta giornaliera come sopra determinata dovrà essere posta a carico del SSR e il restante 50% del costo complessivo a carico del comune di residenza dell'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva. Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso del paziente nella struttura residenziale, l'ufficio dell'ASP competente per la riscossione della quota di compartecipazione posta a carico del comune e/o dell'assistito deve attenersi a quanto di seguito disciplinato:

I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del Comune.

I soggetti invalidi civili beneficiari di “assegno di accompagnamento” sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del Comune.

In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del Comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale”.

Considerato che l'ASP n 5 di Messina comunica il ricovero di diversi utenti (residenti nei comuni del Distretto Socio-Sanitario n 31) presso Residenze Sanitarie Assistite, aventi sede nella provincia di Messina e che alcuni di questi ricoveri si sono protratti oltre il sessantesimo giorno, pertanto, i comuni hanno l'obbligo al pagamento del 50% della retta, come previsto dalla suddetta normativa;

Ritenuto, necessario, dotare i Comuni del Distretto, di apposito regolamento al fine di disciplinare la contribuzione dei cittadini in ragione della propria situazione reddituale;

Visto il regolamento per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA), approvato dal Distretto n 31 di Sant'Agata Militello con Delibera del Comitato dei Sindaci n 9 del 09/11/2017, trasmesso ai Comuni per il successivo iter di approvazione da parte dei relativi Consigli Comunali;

Che, ad oggi, questo Ente non risulta dotato di un tale regolamento, fondamentale a far fronte ad esigenze di emergenza sociale, gestibili attraverso l'applicazione di quanto previsto dalla specifica normativa di settore

Per quanto sopra esposto,

PROPONE

DI APPROVARE l'allegato regolamento per il pagamento dell'integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA) che forma parte integrante e sostanziale della presente.

DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita parere contabile.

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento

P. V. ... B. ...

Il Proponente

[Handwritten signature]

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 24.07.2019

Il Responsabile

[Signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

non dato

Data 28.07.19

Il Responsabile

AGITATORE DIRETTO CONTABILE
(Esp. RUELIANO Amadio)

[Signature]

COMUNE DI SAN FRATELLO
Città Metropolitana di MESSINA

REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO
DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI
RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A
CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA)
E CRITERI PER COMPARTECIPAZIONE UTENZA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08-08-2019
Divenuta esecutiva il 08-08-2019

INDICE

- Art. 1 - Riferimenti normativi
- Art. 2 - Definizione
- Art. 3 - Aspetti tariffari dei ricoveri
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Integrazione retta di ricovero in RSA - istruttoria
- Art. 6 - Esonero e Compartecipazione dell'utente
- Art. 7 - Verifiche
- Art. 8 - Recupero e rinvase
- Art. 9 - Norme transitorie

Art. 1

Riferimenti normativi

L.R. n.22 del 09/05/1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
Legge quadro n. 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone disabili;
Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
D.P.R.S. 25 ottobre 1999, di approvazione degli standard strutturali e funzionali delle R.S.A., per soggetti anziani non autosufficienti e disabili;
DPCM 14 febbraio 2001, concernente atti di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Decreto Assessoriale 15 aprile 2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali- Criteri unificati di valutazione economica";
Decreto Assessoriale n°1325 del 24 maggio 2010, modificato con D.A. n° 1544 dell'8 giugno 2010, contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili;
Decreto Assessoriale 25 gennaio 2013, relativo alla modifica del punto 10) - aspetti tariffari- dell'allegato al sopracitato decreto 24 maggio 2010;

Art. 2

Definizione

Le R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono strutture residenziali, finalizzate a fornire prestazioni sanitarie di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone non autosufficienti, in condizioni di instabilità clinica, richiedenti un'assistenza sanitaria di buon livello ed un'assistenza tutelare (socio-sanitaria), non erogabile, in modo adeguato, mediante interventi domiciliari e che, pur tuttavia, non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere.

Tali servizi sono finalizzati all'accoglienza temporanea (minimo 30 giorni, massimo 12 mesi). L'individuazione della struttura, nella quale effettuare l'inserimento, avviene su scelta del richiedente al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'ASP competente, tenendo conto, tuttavia, della disponibilità dei posti della struttura scelta.

Art. 3

Aspetti tariffari dei ricoveri in RSA

Il punto 10 del Decreto 24 maggio 2010 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, così come modificato dal Decreto 25 gennaio 2013, disciplina gli aspetti tariffari per i ricoveri, come di seguito riportato:

“Alle R.S.A. va riconosciuta una retta giornaliera determinata in euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8. La retta va corrisposta con onere a totale carico del SSR, per i ricoveri della durata massima di giorni 60, e per l'intera durata dei ricoveri di persone con malattia di Alzheimer, maggiorata della quota di € 56,46, effettuati negli specifici moduli assistenziali. Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di € 106,20 (€ 111,80 - 5%). Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, il 50% della retta giornaliera come sopra determinata dovrà essere posta a carico del SSR e il restante 50% del costo complessivo a

carico del comune di residenza dell'assistito, fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva. Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso del paziente nella struttura residenziale, l'ufficio dell'ASP competente per la riscossione della quota di compartecipazione posta a carico del comune e/o dell'assistito deve attenersi a quanto di seguito disciplinato:

I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del Comune.

I soggetti invalidi civili beneficiari di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del Comune.

In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del Comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale".

In relazione a quanto sopra, si rende necessario disciplinare l'integrazione da parte del Comune della retta per i ricoveri in R.S.A. e fissare i criteri per l'individuazione della capacità contributiva dell'assistito, al fine di determinare l'eventuale compartecipazione dello stesso alla retta di ricovero.

Art. 4 Destinatari

Destinatari dell'integrazione della retta di ricovero in RSA, da parte del Comune di San Fratello per i ricoveri che vanno oltre i 60 giorni, sono i cittadini residenti nel territorio comunale prima dell'inserimento nella struttura, per i quali l'ASP ha autorizzato l'accesso alla RSA, non in grado di sostenere la spesa per il pagamento della retta.

Il Comune, previamente informato con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa stipulato in data 3/3/2017 tra l'ASP n.5 e il Distretto Socio-Sanitario n. 31, assume gli obblighi connessi all'integrazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 8 Novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 5 Integrazione retta di ricovero in RSA - istruttoria

Al fine di accertare la capacità contributiva dell'assistito al pagamento della retta, l'Ufficio Assistenza del Comune, verifica la seguente documentazione trasmessa dall'ASP:

- autorizzazione al ricovero in R.S.A.;
- foglio S.V.A.M.A.;
- comunicazione di avvenuto inserimento nella struttura residenziale;
- dichiarazione di impegno resa dal beneficiario;
- DSU completa di attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi del DPCM n.159/2013 e ss.mm. e ii.). In caso di soggetto con handicap permanente grave (art. 3 comma 3 della Legge n.104/92) si terrà conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo assistito, in tal caso la DSU dovrà riferirsi al solo beneficiario.);
- verbale della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile e/o verbale del riconoscimento di portatore di "handicap" in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n.104/92, se ricorre il caso.

Effettuata tale verifica sulla capacità contributiva dell'utente, utilizzando i criteri di cui al successivo art.6 e, qualora accerti che il soggetto è tenuto al pagamento di tutta o di parte della retta, l'Ufficio Assistenza del Comune comunica all'interessato la quota a suo carico, in caso di prosecuzione del ricovero oltre il 60° giorno.

La misura dell'intervento economico del Comune è stabilita in base alla differenza tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura da parte dell'assistito.

Ad avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dell'autorizzazione alla prosecuzione al ricovero oltre il 60° giorno, il Comune adotta apposito atto, nel quale viene stabilita la quota di degenza spettante all'utente con relativo importo giornaliero e quella spettante al Comune assumendo relativo impegno di spesa.

Il pagamento dell'integrazione della retta all'ASP, sino alla concorrenza dell'importo complessivo dovuto, verrà effettuato con provvedimento di liquidazione, a presentazione di fattura, contenente: i dati relativi al paziente, il periodo oggetto di integrazione, importo da liquidare, dopo la comunicazione dell'avvenuta dimissione del paziente.

Contestualmente, se il soggetto è tenuto al pagamento di tutta o di parte della retta, l'ufficio provvederà a richiedere tale contribuzione, assegnando il termine di gg. 30 per provvedere al relativo pagamento.

Il beneficiario dell'intervento, direttamente o attraverso un familiare di riferimento, tenuto a pagare la retta di ricovero, potrà chiedere la rateizzazione della stessa concordando le modalità con l'ufficio preposto che in ogni caso non potrà concedere una dilazione superiore a sei mesi ed essere approvata dalla Giunta.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, l'ufficio Assistenza ne darà comunicazione agli uffici competenti per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per il recupero delle somme dovranno essere adottate tutte le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dell'obbligato.

Il beneficiario dell'intervento o un suo familiare o tutore, curatore o amministratore di sostegno, dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, sia attraverso il sistema informativo del Ministero delle Finanze o attraverso controlli diretti da parte del Comune.

Art. 6

Esonero e compartecipazione dell'utente

- I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del Comune.
- I soggetti invalidi civili beneficiari di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo, mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del Comune.
- In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del Comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale".

La capacità contributiva dell'utente è riconosciuta nei seguenti casi:

- Soggetti percettori di pensione sociale, se possiedono altri redditi con valore ISE superiore a € 6.000,00;
- Soggetti non percettori di pensione sociale ma con redditi il cui valore ISE, detratto l'importo corrispondente all'assegno sociale, è superiore a € 6.000,00.

Nei casi di cui sopra la quota di compartecipazione alla spesa a carico del Comune viene così determinata

- 50% per valore ISE superiore a € 6.000,00 e fino a € 10.000,00;
- 70% per valore ISE superiore a € 10.000,00 e fino a € 15.000,00;

- 100% per valore ISE superiore a € 15.000,00.

Art. 7 Verifiche

L'Amministrazione Comunale, sulle dichiarazioni rese provvederà ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc....

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 sono previste le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o false con relativa decadenza dal beneficio.

Art. 8 Recuperi e rivalse

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici competenti, attiva le procedure che consentano:

- di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili;
- di fare atto di rivalsa, successivamente al decesso del soggetto ricoverato, sull'ammontare delle quote dovute a saldo delle spese.

Art. 9 Norme transitorie

Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore dalla data della sua esecutività.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme di legge o gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

Il presente regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.